



Ordinanza dell'UFSP sull'importo del rimborso dei premi per il 2016

del 18 febbraio 2016

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),

visto l'articolo 106c capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 1994¹
sull'assicurazione malattie,

ordina:

Art. 1 Importo del rimborso dei premi

Il rimborso dei premi per il 2016 corrisponde ai seguenti importi:

Cantone	Importo per assicurato in franchi
ZH	17.45
ZG	6.30
FR	7.65
AI	9.80
GR	0.20
TG	22.70
TI	28.65
VD	40.60
GE	27.00

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 29 febbraio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

18 febbraio 2016

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

RS 832.107.24

¹ RS 832.10

